



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decreto Monocratico/0001/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo n. 34/CFA/2024-2025 proposto dalla A.S. Jesina S.r.l., già A.S.D Jesi,

per la riforma - previa sospensione degli effetti - della decisione n. 1/2024-2025 resa dal Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Marche, pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla A.S. Jesina s.r.l. con cui era stato richiesto: a) in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell'organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025; b) sempre in via cautelare, la sospensione delle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Marche o comunque di quelle del Fano e della Jesina; c) in via principale, l'annullamento del citato C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell'organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al CR Marche l'integrazione del medesimo organico con la Jesina; d) in ogni caso, disporre l'inserimento in sovrannumero della Jesina al Campionato di Eccellenza 2024/2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;

Considerato che, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze dedotte - e fermo restando il necessario ulteriore approfondimento sul *fumus* da svolgere in sede collegiale - non sussistono i presupposti per accogliere *medio tempore* l'istanza incidentale di sospensione proposta dalla reclamante in quanto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, appare prevalente quello sotteso al regolare svolgimento della competizione;

Visto l'art. 103, comma 2, CGS che prevede la facoltà del Presidente di abbreviare, per giusti motivi, il termine intercorrente tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte federale di appello, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa;

Ritenuto che, per tale reclamo, sussistono i presupposti per disporre tale abbreviazione,

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Dispone l'abbreviazione a 10 giorni del termine di cui all'art. 103, comma 2, del CGS.

Fissa la trattazione del reclamo al 2 ottobre 2024, ore 11,00, con facoltà del Collegio di decidere il reclamo medesimo anche nel merito.

Fissa al 27 settembre 2024, ore 12,00, il termine per il deposito delle memorie.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce